

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 **del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014.

L'anno , il giorno del mese di alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	BETTA ALESSANDRO	P	12	REMONDINI VILMA	P
2	BRAUS DANIELE	P	13	RICCI TOMASO	P
3	BRESCIANI STEFANO	P	14	RULLO GIOVANNI	P
4	CHIARANI SIMONE	P	15	SANTULIANA GABRIELLA	P
5	COMPERINI SILVANA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	DEL FABBRO CLAUDIO	P	17	TAVERNINI MARIALUISA	P
7	FLORIANI MASSIMILIANO	P	18	TODESCHI BRUNA	P
8	IOPPI DARIO	P	19	VERONESI RENATO	P
9	MIORI STEFANO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	OTTOBRE MAURO	P	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	RAVAGNI ANDREA	P	22	ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 22

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **on. Mauro Ottobre**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014.

Relazione.

Con la legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691.

Il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Sulla base di tale disciplina e del regolamento comunale per l'Imposta unica comunale, con deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2014 sono state determinate, ai fini della TASI, le aliquote, le detrazioni e l'indicatore ICEF per l'anno 2014.

Successivamente, con il DL 16 del 6 marzo 2014 e la legge di conversione n. 68 del 2 maggio 2014, sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge 147/2013 e in particolare alla disciplina della componente TASI,

Analogamente L'art. 4 della Legge Provinciale n. 1 dd. 22 aprile 2014 ha introdotto, fra l'altro, l'art. 21bis alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, con il quale vengono stabilite disposizioni in materia di Imposta Unica comunale (IUC) per l'anno 2014 e in particolare, per quanto concerne la TASI, una disciplina integrativa a quella statale.

La citata normativa provinciale di disciplina della TASI ha introdotto, per l'anno 2014, delle specifiche esenzioni del tributo riguardanti:

- a). gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
- b). gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

- c). i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- d). gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ad eccezione:
- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

In relazione a quanto previsto dal comma 681 dell'art. 1 della legge 147/2013, il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo TASI a carico dell'occupante sia pari al 10%.

Su questo specifico tema, la disciplina provinciale ha esentato dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, gli occupanti dell'immobile, prevedendo altresì che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI nella misura pari al 90 per cento della stessa.

Inoltre, la disciplina provinciale, con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ha stabilito, sempre per l'anno 2014, che l'aliquota massima è fissata nella misura dell'1 per mille e che dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 50,00 euro; è pure facoltà del Comune ridurre l'aliquota fino a zero e aumentare la detrazione fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Va anche rammentato che, sempre la disciplina provinciale, ha dato facoltà ai Comuni di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI, i fabbricati per i quali la disciplina dell'IMU prevede l'assimilazione ad abitazione principale. Questo comune ha esercitato tale facoltà inserendo tali assimilazioni nell'ambito del regolamento dell'imposta unica comunale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014 sottoscritto in data 7 marzo u.s. tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie, oltre a prevedere quanto poi recepito con la citata legge provinciale per quanto attiene le esenzioni di determinate categorie di immobili e l'aliquota massima per le abitazioni principali all'1 per mille con una detrazione minima di 50,00 euro, ha anche previsto di limitare l'aliquota massima della TASI applicabile agli altri immobili all'1,5 per mille. A fronte del rispetto di tale limite, la Provincia si è impegnata a istituire un Fondo di compensazione di 5 milioni di Euro da utilizzare per delle assegnazioni integrative ai Comuni in modo che possano recuperare interamente, con la TASI, il vecchio gettito che precedentemente era garantito dall'IMU sull'abitazione principale (integrata con la compensazione gettito ITEA), somma che nel 2013 è stata assegnata ai Comuni dalla Provincia, per conto dello Stato, mediante i trasferimenti in materia di Finanza locale.

Per il Comune di Arco, stante le esenzioni introdotte dalla Provincia, anche aumentando all'1,5 per mille l'aliquota per gli immobili per i quali il protocollo d'intesa in materia di finanza locale lo consente, si ha un gettito, stimato, inferiore rispetto a quello che si aveva dall'IMU per l'abitazione principale.

Va ricordato che l'ammontare del gettito TASI inserito fra le entrate correnti del bilancio di previsione approvato lo scorso mese di gennaio era pari a 1,1 milioni di euro. Somma superiore, al gettito TASI stimato sulla base delle disposizioni provinciali e di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, compresa l'assegnazione integrativa della Provincia sul Fondo di compensazione (1,057 milioni di euro).

Data questa situazione, i margini di scelta per il nostro Comune in materia di aliquote e detrazioni sono di fatto nulli e la scelta pare obbligata. La proposta che viene sottoposta all'approvazione di questo Consiglio comunale prevede perciò l'aliquota dell'1 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di 50,00 euro fino alla concorrenza del tributo dovuto e l'aliquota dell'1,5 per mille per le altre categorie di immobili. Vengono eliminate le agevolazioni che erano state introdotte con la precedente delibera, in particolare quelle legate al coefficiente ICEF familiare.

Con la manovra proposta, risulta rispettato anche il limite posto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. Tale sommatoria, infatti, è al massimo pari al 9,25 per mille.

Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il dettato normativo, prevede che il Consiglio comunale, può deliberare in materia di aliquote e detrazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, o negli altri termini previsti dall'art. 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36,.

L'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, come modificato dall'art. 4 della LP 22/4/2014 n. 1, prevede, fra l'altro, che gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia e che a seguito di tali provvedimenti gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

Nel caso specifico, i termini di approvazione del bilancio 2014 fissato dallo Stato per gli enti locali è il prossimo 31 luglio 2014 mentre a livello provinciale il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni per l'anno 2014, è stato fissato dal Protocollo d'intesa dello scorso 7 marzo in materia di Finanza Locale per l'anno 2014, sotto sottoscritto, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, al 31 maggio 2014. Inoltre, successivamente all'adozione del bilancio di previsione di questo comune avvenuta il 20 gennaio 2014, sia lo Stato, con il DL 16 del 6 marzo 2014, che la Provincia, con la legge 1 del 22 aprile 2014, hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina della TASI.

Con la proposta di variazioni di bilancio successivamente proposta all'approvazione del consiglio comunale si provvederà ad adeguare la previsione di bilancio del gettito TASI in relazione alle disposizioni provinciali approvate e della nuova manovra sulle aliquote e detrazioni qui proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

visto il DL 16 dd. 6/3/2014 convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014;

visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

vista la LP 22/4/2014 n. 1 e in particolare le disposizioni introdotte in materia di Imposta Unica Comunale per l'anno 2014;

vista il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 1 di data 20 gennaio 2014, e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

visto i protocollo d'intesa di data 7 marzo 2014 in materia di Finanza Locale per l'anno 2014, sotto sottoscritto, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali;

vista la propria precedente deliberazione n. 1 dd. 20/1/2014 e ritenuto opportuno ravvedere alla revoca della stessa;

accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014), nonchè da quanto stabilito dall'art. 26, punto 3 i) dal testo Unico delle LL.RR sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige ;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige" modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011;

visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell'Area Amministrativa – Finanziaria dal 10 marzo 2014 fino al 31 dicembre 2016;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub. 1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub. 2);

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di poter pubblicare sul Portale del federalismo fiscale, e quindi rendere efficace il provvedimento, entro i termini previsti dal comma 688 della Legge 147/2013;

con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, nonché tenuto conto della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm., di quanto previsto dall'art. 21 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e dei contenuti del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2014:
 - a). l'aliquota dell'1 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai sensi dell'IMU, con detrazione pari ad euro 50,00 fino a concorrenza di quanto dovuto;
 - b). l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; ai sensi dell'art. 21 bis della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 al totale dell'imposta lorda dovuta dal soggetto passivo per tali fabbricati si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari ad €. 300,00;
 - c). l'aliquota dell'1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nelle lettere precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente;
 - d). l'aliquota dell'1,5 per mille per le aree fabbricabili;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI:
 - a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:

- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.
4. di revocare la propria precedente deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2014;
5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve superare il 10,6 per mille.
6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo quanto stabilito dal comma 13 bis dell'art. 13 del DL. 6/12/2011 n. 201 e dal comma 688 della L. 147/2013;
9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
- a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
on. Mauro Ottobre

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **20/05/2014** al **30/05/2014**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2014

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //